

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSORZIO FITOSANITARIO

PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Riferimenti normativi

- artt. 10, 11, 13 e 14 della Legge 18 Giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi
- art. 57 del Regio Decreto n. 1700 del 1933 "Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi
- Decreto Ministeriale 22 Novembre 1962 "Trasformazione del Consorzio frutticoltori di Reggio Emilia in Consorzio fitosanitario obbligatorio"
- Decreto Prefettizio n. 5373 del 21 febbraio 1963 e succ mod del 27 luglio 1964, prot 33020/1/7A/5
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 "Disposizioni sulla riscossione Imposte dirette"
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR Testo Unico Imposte sui redditi)
- Legge Regionale 22 maggio 1996, n. 16 "Riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali. Modifiche alle Leggi Regionali 28 Luglio 1982, n. 34 e 7 Febbraio 1992, n. 7"
- Legge regionale 6 agosto 1996 n. 27 "Modifiche alla L.R. 22 maggio 1996, n. 16 Riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali. Modifiche alle Leggi Regionali 28 Luglio 1982, n. 34 e 7 Febbraio 1992, n. 7"
- Decreto legislativo 26 Febbraio 1999, n. 46 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della Legge 28 Settembre 1998, n. 337." e successive modificazioni
- D.M. 03 settembre 1999 n.321 "Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46"
- Legge Regionale 27 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
- Legge Regionale 24 giugno 2002, n.13 "Modifiche e integrazioni alla L.R. 22/05/1996, n. 16 "Riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali" - Modifiche alle leggi Regionali 28/07/1982 n. 34 e 7 Febbraio 1992 n.7"
- Legge Regionale 24 marzo 2004 n. 6 "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale, unione europea e relazioni internazionali, innovazione e semplificazione, rapporti con l'università"
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"
- Legge Regionale 15 luglio 2011 n. 9 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22/5/1996 n° 16 "Riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali. Modifiche alle LL.RR. 28/7/1982 n° 34 e 7/2/1992 n° 7"

Art. 1 " Finalità del Consorzio ".

Il Consorzio svolge, ai sensi della L.R. 22/5/1996 n. 16 e dell'art. 13 della Legge 18 Giugno 1931, n. 987 come modificata dal del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214, le seguenti attività:

- A) organizzazione e vigilanza sulle operazioni di difesa adottate dai consorziati contro le malattie delle piante, comprese le iniziative intese a ridurre l'impatto ambientale ad esse connesse;

- B) esecuzione diretta delle operazioni di lotta obbligatoria in sostituzione di eventuali soggetti inadempienti e ritardatari ed a loro spese;
- C) sperimentazione di campo e attività dimostrative finalizzate alla diffusione della difesa fitosanitaria, nonché alla divulgazione dei mezzi e dei metodi di difesa in conformità con i programmi regionali.

Il Consorzio collabora, previa stipula di apposita convenzione, con la struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria e può assumere compiti specifici nell'ambito del settore fitosanitario commissionati da Enti ed Organismi pubblici o privati.

Art. 2 “ Sede ”.

Il Consorzio ha sede legale in Reggio Emilia.

Art. 3 “ Consorziati ”.

Sono obbligatoriamente consorziati i proprietari dei terreni con Reddito Domenicale. Ai sensi dell'art. 14 della Legge 18/6/1931 n. 987 la contribuzione annua è commisurata al Reddito Domenicale che ai sensi di legge è attribuito al titolare per il solo fatto che questi è proprietario del terreno ed è costituito dalla parte del reddito medio ordinario del terreno adibito ad attività agricole, destinato alla proprietà;

I contributi per spese generali di amministrazione di cui all'art. 7 della L.R. n.16 del 22/5/1996 e all'art. 3 della L.R. n.13 del 24/06/2002 sono commisurati al Reddito Domenicale come determinato ai fini delle imposte sui redditi.

La contribuzione si applica ai terreni censiti al “Catasto Terreni” compresi nella circoscrizione del Consorzio corrispondente al territorio provinciale, senza esclusione alcuna, fatto salvo quanto deliberato in merito dalla Commissione Amministratrice. Le modalità di riscossione sono dettagliate nell'Appendice A del presente Regolamento.

Art. 4 “Patrimonio del Consorzio”.

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dalle somme provenienti dai contributi posti a carico dei consorziati a norma di legge;
- b) dai beni mobili ed immobili che, per acquisto, lasciti o donazioni, divengano proprietà del Consorzio;
- c) da eventuali contributi e sovvenzioni da parte di Enti pubblici e privati.

Art. 5 “Organi del Consorzio”.

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 22 maggio 1996 n.16, sono Organi del Consorzio:

- a) la Commissione Amministratrice;
- b) il Presidente
- c) il Revisore contabile.

Art. 6 “Commissione Amministratrice ”.

La Commissione Amministratrice, composta come stabilito dall'art. 4 della L.R. n.16 del 22/5/1996, e dall'art.1 della L.R. n.13 del 24/06/2002, dura in carica cinque anni e si riunisce almeno due volte l'anno su invito del Presidente e, per casi straordinari, quando il Presidente lo ritenga opportuno.

La Commissione dovrà essere riunita anche a seguito di richiesta diretta al Presidente del Consorzio da almeno due membri della Commissione o a seguito di richiesta del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale o dal Revisore contabile.

La Commissione Amministratrice:

- a) indirizza e valuta i programmi di attività tecnica utili all'assolvimento dei compiti istituzionali;

- b)** delibera il Bilancio Preventivo per l'anno successivo e quello Consuntivo dell'anno precedente entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti; detti bilanci dovranno essere rimessi al Revisore contabile per l'esame di competenza e successivamente inviati alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 8 della L.R. 22/5/1996 n. 16 e degli artt. 49 – 50 della L.R. 24/03/2004, n. 6 ;
- c)** delibera sulle spese di straordinaria amministrazione, sull'asestamento e variazione al bilancio e sulla disponibilità di spesa del Direttore nell'ambito dell'ordinaria amministrazione;
- d)** delibera il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi;
- e)** fissa i criteri generali per la gestione delle risorse umane, delibera in merito alla pianta organica ed agli inquadramenti connessi e sull'articolazione dell'orario di lavoro;
- f)** delibera in merito all'assunzione del personale di ruolo e temporaneo;
- g)** delibera in merito alle competenze e alle procedure di accertamento delle responsabilità disciplinari e dirigenziali dei dipendenti conformemente alle normative vigenti;
- h)** delibera relativamente alla contribuzione da porre a carico dei consorziati valutando in particolare:
 - esenzioni territoriali;
 - determinazione reddito dominicale minimo imponibile;
 - determinazione dell'aliquota consortile
 - quota minima di contribuzione
 - numero rate Avvisi e Cartelle
- i)** delibera in merito alle procedure autorizzative delle missioni dei dipendenti;
- l)** delibera su ogni altro argomento, non espressamente attribuito al Presidente dall'art. 7 o al Direttore dall'art. 9, riguardante l'amministrazione ed il funzionamento del Consorzio.

Art. 7 “ Il Presidente “.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- a)** rappresenta il Consorzio a tutti gli effetti legali;
- b)** verifica l'esecuzione delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice;
- c)** firma gli atti che impegnano il Consorzio;
- d)** convoca la Commissione Amministratrice, dandone comunicazione al Revisore contabile, e ne presiede i lavori;
- e)** nomina, su conforme parere della Commissione Amministratrice, avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio;
- f)** autorizza le missioni del Direttore.

In caso di urgenza o di necessità, il Presidente può agire con i poteri della Commissione Amministratrice e del Direttore. Le decisioni adottate a nome della Commissione Amministratrice debbono essere sottoposte a ratifica nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le attribuzioni e le facoltà di sua competenza sono esercitate dal Vice-Presidente.

Art. 8 “Revisore contabile”.

La gestione del Consorzio è sottoposta al controllo di un Revisore contabile (art. 5 L.R. N.16/96, come modificato dall'art.4 della L.R. n.9/2011, le cui attribuzioni sono previste dalla vigente normativa (stabilite dall'art. 2397 e ss. del Codice Civile). In particolare:

- a)** esamina il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo predisponendo apposite relazioni;
- b)** verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili;
- c)** verifica la regolarità dei contratti e l'applicazione del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi;
- d)** in caso di inadempienze da parte della Commissione Amministratrice interviene richiedendo al Presidente un'apposita convocazione dell'organo gestionale.

Art. 9 “Direttore”.

Il direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi tecnici del Consorzio sotto le direttive e la vigilanza tecnica del dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria;
- b) predispone le delibere da sottoporre alla Commissione Amministratrice;
- c) svolge le funzioni di segretario della Commissione Amministratrice;
- d) cura l'invio delle deliberazioni della Commissione Amministratrice alla Regione, così come previsto dall'art. 8 della L.R. 22/5/1996 n. 16 e successive modifiche e dalla L.R. n. 6 del 24/03/2004
- e) cura l'esecuzione delle delibere della Commissione Amministratrice esercitando i compiti affidatigli;
- f) fornisce gli indirizzi utili alla elaborazione dei dati occorrenti per la compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- g) esprime parere di legittimità e di regolarità contabile sui titoli rappresentativi da sottoporre alla firma del Presidente del Consorzio;
- h) firma le reversali ed i mandati di pagamento;
- i) provvede alla elaborazione di una relazione annuale sull'attività tecnica;
- l) svolge le funzioni attribuite dalla normativa regionale alla dirigenza in materia di gestione delle risorse umane e di organizzazione compreso l'esercizio del potere disciplinare, secondo quanto previsto dalla legge e dalla delibera della Commissione Amministratrice adottata in materia ;
- m) esprime parere in merito ad istanze di autotutela presentate dai contribuenti;
- n) autorizza scarichi, sgravi, rimborsi, dilazioni e sospensioni di partite iscritte a ruolo;
- o) autorizza il recupero di somme sgravate, mediante l'emissione di minute di ruolo, secondo criteri di economicità e di vantaggio per l'Ente
- p) cura la riscossione di somme a qualsiasi titolo da Enti, Uffici pubblici, Banche e Istituti di credito, nonché da privati in nome e per conto del Consorzio;
- q) procede agli acquisti per l'ordinario funzionamento del Consorzio, nei limiti fissati dalla Commissione Amministratrice e dal regolamento per l'acquisizione di beni e servizi.

Art. 10 “Servizio di cassa”.

Il Consorzio Fitosanitario affida il proprio servizio di cassa o di tesoreria ad un Istituto di Credito di diritto pubblico od anche ad altro Istituto di Credito di riconosciuta solidità, con sede in Reggio Emilia , che per tradizione, capacità operative, diffusione territoriale offra le necessarie garanzie per un servizio efficiente.

Le norme e le modalità di effettuazione del Servizio saranno stabilite in apposita convenzione.

Art. 11 “ Personale ”.

Il personale di ruolo viene assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami bandito dalla Commissione Amministratrice secondo la normativa regionale; la Commissione Amministratrice ne approva la graduatoria finale. Gli atti vengono trasmessi ai sensi degli artt. 49 e 50 della L.R. n. 6 del 24/03/2004 per il controllo di competenza ai Servizi Regionali preposti.

Per far fronte a punte di attività di particolare intensità o per attuazione di programmi di carattere temporaneo, il Consorzio può ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato o di lavoro interinale o ad incarichi di collaborazione di tipo professionale secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Art. 12 “ Trattamento giuridico ed economico del personale “.

Al personale dipendente è riconosciuto, ai sensi dell'art.58 della L.R. 27.11.2001 n. 43, il trattamento economico-giuridico previsto dal CCNL "Regioni-Autonomie locali" nonché dalle specifiche disposizioni definite in sede di contrattazione decentrata.

Per la contrattazione collettiva decentrata integrativa sono applicati gli indirizzi deliberati dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna assicurando il rispetto delle peculiarità degli Enti dipendenti e del principio di parità di trattamento tra il personale degli stessi e quello della Regione.

Art. 13 “Trattamento di previdenza e di fine rapporto”.

Per il trattamento di previdenza il personale, ai sensi dell'art. 9 - 2° comma della L.R. 22/5/1996 n. 16 successivamente modificata con L.R. 6/8/1996 n. 27, è iscritto all'INPDAP ad esclusione di quanti hanno optato per il trattamento previdenziale preesistente all'entrata in vigore della L.R. n. 16/96.

Per il trattamento di fine rapporto il personale di nuova assunzione è iscritto all'INPDAP. Il personale in servizio al 22.05.1996, già coperto da polizza assicurativa INA, continua a godere del preesistente trattamento.

Art. 14 “Orario d'ufficio”.

L'orario d'ufficio è quello previsto dal CCNL “Regioni-Autonomie locali” ed è articolato su cinque o sei giorni, in relazione alle esigenze funzionali del Consorzio, come da delibera della Commissione Amministratrice.

Art. 15 “Disposizioni finali”.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla notifica al Consorzio dell'avvenuta approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. n.16/96.

In pari data è abrogato il Regolamento Interno precedentemente in vigore. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 16/96 e successive modifiche.

APPENDICE A

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RUOLI CONSORTILI DEL CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

- 1 - Fonti normative
 - 2 - Compilazione elenco dei contribuenti iscritti a ruolo
 - 3 - Misura della contribuzione
 - 4 - Deducibilità del contributo
 - 5 - Modalità di riscossione del contributo
 - 6 - Iscrizione a ruolo e scelta del 1° nominativo in caso di cointestazioni
 - 7 - Variazioni all'elenco dei contribuenti iscritti a ruolo
 - 8 - Discarichi, sgravi e rimborsi
 - 9 - Autotutela e ricorso
-

1 - Fonti normative

- Legge 18 Giugno 1931, n. 987, artt. 10, 11, 13 e 14
 - Regio Decreto n. 1700 del 1933, art. 57
 - Decreto Ministeriale 22 Novembre 1962 "Trasformazione del Consorzio frutticoltori di Reggio Emilia in Consorzio fitosanitario obbligatorio"
 - Decreto Prefettizio n. 5373 del 21 febbraio 1963 e succ mod del 27 luglio 1964, prot 33020/1/7A/5
 - Legge Regionale n. 16 del 22 maggio 1996 "Riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali. Modifiche alle Leggi Regionali 28 Luglio 1982, n. 34 e 7 Febbraio 1992, n. 7." e successive modifiche
 - Decreto legislativo 26 Febbraio 1999, n. 46 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della Legge 28 Settembre 1998, n. 337."
-

2 - Compilazione elenco dei contribuenti iscritti a ruolo

La contribuzione di cui all'art. 14 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è a carico dei proprietari dei terreni compresi nella circoscrizione del Consorzio, corrispondente alla Provincia di Reggio Emilia. Sono compresi i terreni demaniali e quelli golenali.

L'imponibile sul quale viene calcolato l'importo del contributo difesa fitosanitaria è il Reddito Dominicale, rivalutato ai fini fiscali, dei terreni facenti parte del Catasto Terreni della Provincia di Reggio Emilia.

Gli importi a ruolo per l'anno di riferimento sono relativi al periodo che va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Non si effettuano iscrizioni a ruolo per frazioni di anno.

Il Consorzio acquisisce i dati catastali dall'Agenzia del Territorio di Reggio Emilia (ex Catasto) con cadenza annuale ovvero subordinata alle esigenze operative ed organizzative dell'Ente.

La formazione dell'elenco dei contribuenti avviene con l'elaborazione dei dati mediante sistemi informatici nei modi e nelle forme previste dalla Legge (D. Lgs. 46/1999).

.....

3 - Misura della contribuzione ed emissione di ruoli di recupero

Ogni anno la Commissione Amministratrice delibera la misura della contribuzione (aliquota, importo minimo a ruolo, numero delle rate previste per il pagamento, esenzioni territoriali o per reddito dominicale minimo, ecc) ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16/96.

La Commissione Amministratrice valuta inoltre l'emissione di ruoli per il recupero degli sgravi effettuati, in base a criteri di economicità e di vantaggio per l'Ente.

4 - Deducibilità del “Contributo obbligatorio difesa fitosanitaria - codice 598”

Trattandosi di un contributo obbligatorio, esso è interamente deducibile nella denuncia dei redditi ai sensi dell'art. 10, lettera a) del D.P.R. 917/86.

5 - Modalità di riscossione del contributo

La riscossione del “Contributo obbligatorio difesa fitosanitaria” (cod. 598 dell'Agenzia delle Entrate) avviene, ai sensi di legge, con il sistema dell'iscrizione ai ruoli esattoriali mediante notifica delle relative cartelle, che costituisce il modo ordinario di esazione del contributo.

Al fine di facilitare i consorziati nel pagamento del contributo, di limitare il costo di esazione e di fornire allo stesso tempo maggiori informazioni sulle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'obbligo contributivo, la notifica della cartelle esattoriali può essere preceduta dall'invio per posta ordinaria di un Avviso di pagamento, come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 46/99.

Mediante la stipula di apposita Convenzione con l'Agente della Riscossione competente per territorio, o con altro Ente o Ditta, il Consorzio attiva in proprio questa procedura, sollevando il contribuente dalla notifica della cartella e dai relativi oneri aggiuntivi.

Il mancato pagamento dell'avviso, anche per causa non imputabile al contribuente comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva.

6 - Iscrizione a ruolo e scelta del 1° nominativo in caso di cointestazioni

Il D.M. n. 321 del 03/09/99 all'art. 1, stabilisce i contenuti del ruolo, disponendo un elenco nel quale al comma c) prevede l'indicazione del codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori.

La legge per la compilazione dei ruoli prevede per l'intestazione dell'Avviso di pagamento l'obbligatorietà di un unico nominativo, con relativo codice fiscale.

Il D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 all'art. 127 vieta, nel caso di coobbligati, la doppia imposizione, pertanto, in presenza di proprietà indivise cointestate a più persone, la scelta del nominativo al quale attribuire l'intestazione dell'Avviso di pagamento e dell'eventuale successiva cartella avviene seguendo uno solo o diversi dei seguenti criteri:

In presenza di più comproprietari, la scelta del nominativo al quale attribuire l'intestazione avviene ad insindacabile decisione del Consorzio, seguendo uno solo o diversi dei seguenti criteri:

- usufruttuario;
- conduttore del fondo agricolo;
- primo nominativo presente in catasto con dati anagrafici corretti e validati;
- nominativo con la quota di proprietà più elevata;
- reperibilità del codice fiscale validato e/o dell'indirizzo;
- residenza nel Comune ove si trova la proprietà;
- residenza nella Provincia di Reggio Emilia.

Tutti i cointestati rispondono in solido come da risultanze catastali.

Sull'avviso di pagamento sono elencati i nomi degli eventuali cointestati, in un apposito paragrafo ed entro i limiti dello spazio disponibile.

7 - Variazioni all'elenco dei contribuenti iscritti a ruolo

I contribuenti possono segnalare al Consorzio i trasferimenti di proprietà e le modifiche intervenute dovute a compravendite, frazionamenti, successioni, permuta, espropri, aree passate

al Catasto Urbano, ecc., per le opportune variazioni all'elenco dei consorziati ed ai ruoli di contribuenza.

Le variazioni vengono accettate tutto l'anno ed utilizzate per aggiornare i ruoli di contribuenza dell'anno successivo.

Per controllare l'esattezza delle variazioni e per tenere puntualmente aggiornato l'elenco dei contribuenti, il Consorzio consulta i dati catastali dei terreni ed i dati anagrafici dei consorziati mediante collegamenti telematici in convenzione con l'Agenzia del Territorio (Sister) e con l'Agenzia delle Entrate (Siatel).

.....

8 - Discarichi, sgravi e rimborsi

Il Consorzio ha la facoltà di concedere sgravi, discarichi, dilazioni, sospensioni e/o rimborsi sugli avvisi di pagamento o sulle cartelle esattoriali nei seguenti casi:

- compravendita, successione, esproprio o altro analogo provvedimento avvenuto entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'emissione del ruolo;
- sgravio d'ufficio in seguito ad accertamento o per diretta conoscenza dei fatti;
- errore materiale.

Sono sempre salve le risultanze catastali, fatta eccezione per eventuali errori materiali del dell'Agenzia del Territorio dimostrabili dietro presentazione di documentazione originale da parte del contribuente.

.....

9 - Autotutela e ricorso

Il contribuente può contestare al Consorzio il debito contenuto nell'avviso di pagamento ovvero nella cartella presentando, entro 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, una richiesta di "Autotutela" alla quale è opportuno allegare idonea documentazione. Il Consorzio, dopo le verifiche del caso, può annullare l'atto e adottare un provvedimento di annullamento (sgravio) che interrompe le procedure di riscossione.

Per impugnative riguardanti la sussistenza dei presupposti fissati dalla legge per l'assoggettamento dei terreni all'obbligo contributivo, l'ammontare del contributo, il contribuente può presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio entro sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Insieme al ricorso è utile presentare al giudice la domanda di sospensione per sospendere l'attività dell'Agente/Ente della riscossione.